



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Ten. Giorgio VIZZON

Prot. n. 926

Ordinanza n. 01

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina delle attività cantieristiche e similari per l'anno 2013.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 114 e 117 della Costituzione in tema di autonomia e potestà regolamentare dei comuni nelle materie e funzioni loro attribuite;

VISTI l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4 che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 sulle competenze del Sindaco;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibili negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/1999 n. 215;

VISTA la L.R. 16 del 2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

VISTE le linee guida dell'Arpa FVG del maggio 2008 approvate con decreto del direttore generale ARPA n. 123 del 20/05/2008;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale in ordine alla competenza del Sindaco all'adozione delle ordinanze a carattere generale;

VISTO il vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 13.07.2011;

CONSIDERATA la necessità di adottare misure per disciplinare le attività cantieristiche edili e similari al fine di salvaguardare il riposo e la quiete di cittadini e turisti per l'anno 2013;

INFORMATE le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

LETTE le osservazioni presentate dalla CONFCOMMERCIO - Mandamento di Lignano Sabbiadoro;

ORDINA

1. Che per l'anno 2013 nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro le attività cantieristiche edili e similari svolte da soggetti privati che provocano **lavori disturbanti** (ad esempio: creazione di tracce, demolizioni di pareti, intonaci e piastrelle, ecc.) e/o che comportano **l'impiego di attrezzature e macchinari rumorosi** quali ad esempio: martelli demolitori, moto-pick, trapani, compressori, levigatrici, seghe, macchine operatrici, scavatori ecc., **sono consentite** nei seguenti **orari e periodi** (fermo restando che nei giorni indicati ai successivi **punti 2 e 4** sono sempre vietate):

dal giorno mercoledì 02 gennaio al giorno giovedì 02 maggio e dal giorno lunedì 16 settembre sino a fine anno:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì;
- sabati e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

dal giorno venerdì 03 maggio al giorno venerdì 14 giugno:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì;
- sabati e dei prefestivi non consentiti.

2. Che dal giorno lunedì 20 maggio al giorno lunedì 16 settembre negli edifici con presenza di unità abitative occupate a fini turistici, sono vietate le lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo all'interno degli edifici (uso di martelli demolitori, creazione di tracce, demolizioni di pareti, intonaci e piastrelle, uso di macchinari rumorosi, ecc.).

3. L'uso di meccanismi battipali e similari è soggetto alle specifiche prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. Che nell'anno 2013 tutte le attività cantieristiche edili e similari, incluse quelle svolte all'interno degli edifici da soggetti privati, sono vietate nei seguenti giorni:

- tutte le domeniche ed i giorni festivi dell'anno;
 - dal giorno sabato 30 marzo al giorno lunedì 01 aprile (in corrispondenza delle festività pasquali);
 - dal giorno giovedì 25 aprile al giorno 28 aprile (in corrispondenza dell'Anniversario della Liberazione);
 - il giorno mercoledì 01 maggio (Festa del Lavoro);
 - dal giorno giovedì 09 maggio al giorno lunedì 13 maggio (in corrispondenza della festa dell'ascensione);
 - dal giorno giovedì 16 maggio a lunedì 20 maggio (in corrispondenza della festività di Pentecoste);
 - il giorno sabato 1 giugno (in corrispondenza della Festa della Repubblica)
 - dal giorno sabato 15 giugno al giorno lunedì 16 settembre (periodo estivo);
 - il giorno martedì 24 dicembre e il giorno martedì 31 dicembre (vacanze natalizie).
- L'osservanza dell'art. 40 del vigente regolamento Edilizio comunale in merito alle recinzioni di cantiere.
 - Che estratto della presente ordinanza vada allegata ai titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione comunale, ovvero comunicata nella prima occasione utile ai soggetti che iniziano attività edilizie e, limitatamente alle attività già avviate alla data della presente, consegnata da parte dei messi e degli agenti della polizia municipale ai titolari delle attività cantieristiche edili e similari in essere sul territorio.
 - Che copia della presente ordinanza venga affissa per 15 giorni all'albo comunale successivi alla sua adozione e inserita nel sito istituzionale internet.
 - Che in caso di violazioni alla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa **da 1000,00 euro a 3000,00 euro**, nonché l'ordine di cessazione delle attività eseguite in violazione alle disposizioni contenute nell'ordinanza.
 - Che in caso di violazioni al **punto 5** presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa **da 100,00 euro a 300,00 euro**, nonché l'ordine di cessazione delle attività eseguite in violazione alle disposizioni contenute nell'ordinanza o nelle prescrizioni.
 - Che in caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente ordinanza potrà essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di cantiere per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.
 - Che le sanzioni sopraindicate possono essere definite entro sessanta (60) giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento, con il pagamento in misura ridotta come previsto dalla L. 689/81 e dalla L.R. 1/1984.
 - Che deroghe per orari e giorni stabiliti nella presente ordinanza possono essere rilasciate dal Sindaco, solo per comprovate necessità inerenti la sicurezza del cantiere, per prevenire pericoli a persone o cose. La richiesta di deroga dovrà contenere i seguenti tre elementi: 1) Tipologia dei lavori; 2) ragioni dell'urgenza; 3) luogo in cui è situato il cantiere con indicazione delle tipologia degli edifici circostanti.
 - Che deroghe ai limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991 per attività di cantiere possono essere rilasciate solo previo nulla osta rilasciato dall'Arpa FVG sede di Udine da richiedere su modello indicato nelle linee guida dell'Arpa FVG del maggio 2008, approvate con decreto del direttore generale ARPA n. 123 del 20/05/2008.
 - Che i soggetti che eseguono pubblici servizi e lavori pubblici, nonché quelli che appartengono all'Amministrazione Comunale sono esonerati dal rispetto della presente ordinanza e devono rispettare le

prescrizioni contenute negli ordini di servizio ovvero nei programmi di esecuzione approvati dall'Amministrazione Comunale.

15. Che in caso di lavori di somma urgenza, indispensabili per prevenire pericoli immediati a persone o cose per i quali non sia possibile richiedere anticipatamente la deroga di cui al punto 12, l'interessato dovrà avvisare telefonicamente la Polizia Municipale (tel. 0431 409122), ovvero anticipare a mezzo fax (n. fax 0431 73522) alla stessa, la richiesta con la descrizione sommaria dei lavori che si rendono necessari. Gli addetti della Polizia Municipale, qualora ritengano che non sussistano i presupposti per l'esecuzione dei lavori in deroga all'ordinanza, possono immediatamente vietare, con ordine motivato, l'esecuzione dei lavori.
16. Che i lavori edili di minore entità per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio (D.I.A. o permesso a costruire), che avvengano senza l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero che non comportino lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo all'interno degli edifici, possono essere eseguiti anche nei periodi vietati dal **punto 4** (ad eccezione dei giorni 1 e 6 gennaio, dei giorni 24 e 25 aprile, del giorno 2 giugno, del giorno 1 novembre), nelle fasce orarie - dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei sabati e dei prefestivi, durante tutto l'arco dell'anno previa comunicazione da presentarsi, anche a mezzo fax, all'ufficio edilizia privata almeno un giorno lavorativo antecedente l'inizio dei lavori, salvo diniego espresso dell'ufficio tecnico.

La Polizia Municipale di Lignano Sabbiadoro e le altre Forze di Polizia, sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente è possibile far ricorso entro sessanta giorni al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, entro centoventi giorni per ricorso straordinario al Capo dello Stato dalla data di affissione all'albo comunale.

Lignano Sabbiadoro, 09.01.2013

IL SINDACO

F.to Avv. Luca Fanotto